



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2025

Prot.1004/GE/df

Gent.mo Per. Ind. Paolo Bernasconi
Presidente EPPI

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Ai Signori Consiglieri del CIG EPPI
Ai Signori Periti Industriali iscritti EPPI

Oggetto: Considerazioni in merito alla lettera Prot. 38752/U del 30.07.2025.

Caro Presidente,

ho letto con attenzione e rispetto la Tua recente comunicazione in merito alla modifica dell'art. 10 del Codice Deontologico, con particolare riferimento alla cessazione della rilevanza disciplinare dell'inadempimento dell'obbligo previdenziale.

Non posso esimermi dal rilevare che la Tua lettera, pur esprimendosi in tono apparentemente diplomatico e improntato al dialogo, trasmette un messaggio che rischia di essere frainteso: essa sembra infatti suggerire ai destinatari, che **il CNPI**, con la modifica del Codice Deontologico, **abbia compromesso** la responsabilità collettiva e la fiducia nella professione, intesa quale istituzione, da parte degli iscritti. La Tua lettera tocca un tema cruciale per la nostra professione, ma sarebbe grave se le riflessioni espresse siano percepite come una **minore affidabilità professionale verso la committenza**, fino a **ledere l'onorabilità stessa di colleghi** che, pur trovandosi in temporanea difficoltà economica, continuano a svolgere con serietà e competenza la propria attività professionale.

È innegabile che la regolarità contributiva rappresenti un valore che tutti noi perseguiamo.

Tuttavia, è altrettanto innegabile riconoscere che la solidarietà non può essere ridotta a un solo aspetto burocratico o normativo, ma deve essere intesa come un principio più ampio che trascende gli obblighi formali. Il principio di solidarietà, in quanto connotato da una responsabilità collettiva, non è necessariamente allineato agli obblighi previdenziali. Esso si fonda su un'autentica disponibilità a sostenere e a collaborare con i colleghi, indipendentemente dalla situazione contributiva individuale. È questa capacità di supporto reciproco a costituire il vero tessuto della nostra comunità professionale. Inoltre, vorrei sottolineare come gli ordini professionali, in quanto enti di autogoverno, devono operare nel segno della sussidiarietà. Ciò implica che la loro funzione non è solo normativa, ma anche assistenziale e promozionale nei confronti dei professionisti. Riconoscere la suddetta sussidiarietà significa che gli ordini hanno la responsabilità di supportare i propri iscritti nel percorso verso la regolarità, creando condizioni favorevoli piuttosto che limitarsi a esercitare il potere disciplinare.

La gestione previdenziale e la responsabilità di fissare i principi etici di comportamento degli iscritti, pur collegate da un vincolo di responsabilità reciproca tra professionista e istituzioni, sono espressione di attività istituzionali normativamente e funzionalmente distinte. EPPI è un ente previdenziale privato di diritto pubblico con finalità assistenziali e previdenziali, mentre il CNPI è un ente di diritto pubblico non economico su base associativa, che esercita funzioni di rappresentanza istituzionale della Categoria professionale, fondato sull'esigenza che la professione possa essere esercitata solo previo accertamento della capacità professionale dei singoli iscritti e sia assoggettata ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico, tale da conservare potestà regolamentare in materia, a garanzia degli interessi generali.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2025

Prot.1004/GE/df

Chiarire gli ambiti di intervento istituzionale, vale a non confondere le rispettive prerogative e responsabilità, in quanto le regole deontologiche, pur nel rispetto del principio di solidarietà, presidiano comportamenti eticamente condivisi senza tradursi in uno strumento gestionale di recupero del credito previdenziale, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'ordinamento e legittimamente azionati dall'Ente di Previdenza.

In questo senso, la recente modifica dell'articolo 10 va intesa come un'opportunità per riformulare l'approccio verso gli obblighi previdenziali. Invece di considerarla un depotenziamento delle regole deontologiche, è da interpretarsi come un invito a riflettere su come garantire sostegno e incentivare la responsabilità, piuttosto che cadere nella tentazione di punire e sanzionare. Sono convinto che sia essenziale lavorare insieme per trovare soluzioni che rafforzino i legami di solidarietà nella nostra comunità professionale, promuovendo al contempo una visione inclusiva del nostro ruolo, senza sovrapposizioni né invasioni di ruolo.

Per quanto accennato, Ti invito a riconsiderare l'affermazione *“Non può esservi vera affidabilità, né piena credibilità agli occhi dell'utenza, se viene meno la lealtà verso i doveri contributivi”*. Questa dichiarazione, collocata nel cuore della lettera, potrebbe generare il convincimento erroneo che la **modifica del Codice Deontologico da parte del CNPI stia aprendo la strada a una crisi reputazionale** della Categoria.

In altre parole, il Tuo scritto rischia di ingenerare la convinzione che, rimuovendo la rilevanza disciplinare dal mancato pagamento degli oneri previdenziali, il CNPI intenda quasi legittimare l'inadempienza e compromettere la percezione dell'affidabilità professionale del perito industriale. In realtà, non è attraverso la rigidità dei regolamenti di carattere volontario dell'Ente di Previdenza che possa difendersi l'immagine di Categoria. Al contrario, l'affidabilità e la fiducia nelle Istituzioni, discende proprio dalla valutazione che l'Ordine professionale di volta in volta svolge, nei limiti delle proprie attribuzioni, circa la doverosità e la proporzionalità del singolo comportamento dell'iscritto, deontologicamente valutabile, a prescindere dagli strumenti di recupero del credito previdenziale.

La “colpevolizzazione” del professionista moroso non giova agli interessi istituzionali di carattere generale, per il CNPI come per EPPI. Una situazione economica personale o temporanea difficoltà, che impedisca di onorare il debito previdenziale, non si deve tradurre automaticamente nel disvalore morale, nella sfiducia che possa riflettersi sulla stessa credibilità del professionista, nella sua attività professionale verso i committenti. Una simile impostazione **rischierebbe di minare la reputazione personale di molti iscritti**, creare **divisioni ingiustificate tra “virtuosi” e “morosi”**, trasformare uno strumento di solidarietà (la previdenza) in una ingiusta censura professionale.

Come si accennava, è necessario distinguere **tra etica professionale e adempimenti contributivi**. **Nessuno dei codici di condotta degli altri ordinamenti professionali** – né a livello ordinistico né interprofessionale – considera la morosità contributiva come un indicatore di scarsa professionalità. Confondere questi piani **mortificherebbe la stessa idea di deontologia**, trasformandola in un meccanismo punitivo e distorsivo delle finalità, per i quali ogni ordinamento professionale provvede con un proprio codice deontologico.

Desidero, inoltre, richiamare un dato oggettivo e verificabile: fatta eccezione che per quello degli Avvocati, (che prevede un regime sanzionatorio specifico con un sistema di graduazione della sanzione secondo criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge), i codici deontologici degli altri ordinamenti professionali stabiliscono un generale dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e /o fiscali, come un principio generale di osservanza dei principi di solidarietà sociale, senza che l'inosservanza



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2025

Prot.1004/GE/df

di tale impegno possa automaticamente costituire illecito disciplinare (ripetuto nei commi 3 e 4 dell'emendato articolo 10) e quindi comportare il deferimento al Consiglio di disciplina. Assolutamente estraneo ai codici deontologici degli altri ordinamenti professionali, e previsto esclusivamente dal codice di condotta dei periti Industriali, era il comma 4 dell'art. 10, allorquando si stabiliva la rilevanza disciplinare del dovere dell'iscritto all'ente di Previdenza di osservare gli adempimenti disciplinati dal Regolamento dell'ente medesimo, costituendo illecito disciplinare l'eventuale inosservanza di tale dovere. IL CNPI garantisce e tutela gli interessi generali in termini di solidarietà sociale e non si sottrae all'osservanza degli obblighi stabiliti per legge sotto il profilo etico. Infatti, l'art. 43 del codice deontologico di Categoria che l'inosservanza degli obblighi fiscali sui redditi professionali, ove definitivamente accertata, costituisce illecito disciplinare.

Questi dati dimostrano che la posizione assunta dal CNPI non è né isolata né irresponsabile, ma anzi si colloca in linea con la maggior parte delle professioni regolamentate del nostro Paese, le quali separano correttamente l'ambito previdenziale da quello deontologico, nel rispetto dei principi di autonomia, proporzionalità e coerenza normativa.

Quindi, sarebbe un errore imperdonabile confondere l'affidabilità professionale con la puntualità contributiva, con il rischio di trasformare il codice deontologico in uno strumento di punizione e non di orientamento dei comportamenti del professionista, garantendo la correttezza, il decoro e la dignità della professione, oltre a proteggere gli interessi della collettività.

A nome del Consiglio Nazionale, rappresento la più ampia disponibilità a un dialogo aperto e rispettoso delle rispettive prerogative istituzionali con l'EPPI, fondato su una chiara distinzione di competenze, sulla leale collaborazione e sulla condivisione di obiettivi comuni volti alla tutela della professione e del benessere della Categoria, creando un equilibrio tra i nostri diritti e doveri individuali e quello che è il bene comune.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

